

**UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO
VICENTINO**

**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE**

Approvato con delibera Consiglio Unione n.17 del 27/11/2008

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
--------------------------------------	---

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 2 Poteri del Presidente	3
------------------------------------	---

CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 3 Costituzione e composizione dei gruppi	4
---	---

Art. 4 Conferenza dei capigruppo	4
--	---

CAPO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 5 Costituzione e composizione delle Commissioni	4
--	---

Art. 6 Presidenza e convocazione delle Commissioni	5
--	---

Art. 7 Pubblicità dei lavori delle Commissioni	5
--	---

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 8 Convocazione	6
---------------------------	---

Art. 9 Validità delle sedute	6
------------------------------------	---

Art. 10 Assenze dei Consiglieri	7
---------------------------------------	---

Art. 11 Sedute - Adempimenti preliminari	7
--	---

Art. 12 Adunanze pubbliche	7
----------------------------------	---

Art. 13 Adunanze segrete	8
--------------------------------	---

Art. 14 Luogo dell'adunanza	8
-----------------------------------	---

Art. 15 Inviti ad adunanze consiliari "aperte"	8
--	---

Art. 16 Partecipazione degli Assessori - Invito di funzionari, consulenti, revisore dei conti	8
---	---

Art. 17 Comportamento del pubblico	9
--	---

Art. 18 Tumulto dell'aula	9
---------------------------------	---

CAPO II - ORDINE DEI LAVORI

Art. 19 Ordine della discussione	9
--	---

Art. 20 Svolgimento interventi	10
--------------------------------------	----

Art. 21 Fatto personale	10
-------------------------------	----

Art. 22 Discussione	10
---------------------------	----

CAPO III – OPERAZIONI I VOTAZIONE

Art. 23 Sistemi di votazione	11
------------------------------------	----

Art. 24 Votazione palese e votazione segreta	11
--	----

Art. 25 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni	11
--	----

Art. 26 Redazione del verbale d'adunanza	12
--	----

CAPO IV – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 27 Interrogazioni	12
------------------------------	----

Art. 28 Interpellanza	13
-----------------------------	----

Art. 29 Svolgimento interrogazioni ed interpellanze	13
---	----

Art. 30 Mozioni	14
-----------------------	----

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Pubblicazione delle deliberazioni dell'Unione sul sito istituzionale	14
--	----

Art. 32 Efficacia e pubblicazione del regolamento	14
---	----

Art. 33 Norma di chiusura	14
---------------------------------	----

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Oggetto del Regolamento

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I
Il Presidente

Art. 2
Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione ricopre le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun Consigliere.
2. Programma l'attività consiliare, convoca le adunanze del Consiglio e coordina i lavori delle Commissioni con quelli del Consiglio.
3. Dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze consiliari. Attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Programma le audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari dell'Unione e di persone esterne.
4. Assicura il mantenimento dell'ordine. Può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.
5. Decide, sentito il Segretario dell'Unione, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea le quali risultino di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente dell'Unione lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio.

CAPO II

I gruppi consiliari

Art. 3

Costituzione e composizione dei gruppi

1. I Consiglieri eletti da ciascun Comune hanno facoltà di costituirsi volontariamente in gruppi consiliari, a prescindere dal numero, per cui un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere.
2. Ogni gruppo consiliare eventualmente costituitosi comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo e, eventualmente, del Vice capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. Di ogni variazione della persona del Capogruppo deve essere data analoga comunicazione al Segretario.
3. Il Consigliere che intende entrare a far parte di un gruppo deve darne comunicazione scritta al Segretario, allegando l'accettazione da parte del Capo del gruppo cui intende aderire.

Art. 4

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga sottoporre al suo esame.

CAPO III

Le Commissioni consiliari

Art. 5

Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Il Consiglio dell'Unione può costituire commissioni consiliari temporanee o permanenti, stabilendone il numero, le competenze e determinando la loro composizione numerica ed i criteri di nomina.
2. Le Commissioni temporanee si istituiscono per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione dovrà portare a compimento il suo incarico, con la presentazione di una relazione finale che determina lo scioglimento della stessa Commissione.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, l'Assemblea procede alla sostituzione.
4. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario dell'Unione e dei Responsabili dei Servizi. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti

Art. 6

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione non possono presiedere le Commissioni permanenti, ma vi possono partecipare senza diritto di voto.
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
3. Il Presidente comunica al Presidente dell'Unione la propria nomina e la designazione del Componente vicario.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.
5. La riunione è valida quando sono presenti la metà più uno dei membri in carica.
6. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei presenti.
7. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente nominato in via permanente o di volta in volta.
8. Spetta al Segretario redigere il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e dal Presidente.

Art. 7

Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, salvo che il loro Presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone, o se lo impone l'interesse dell'Unione.
2. La convocazione delle Commissioni e la pubblicazione dell'avviso di convocazione sono effettuate con le modalità previste nei commi 3, 4, 6, 7 e 8 del successivo articolo 9 del presente regolamento.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I La convocazione del Consiglio

Art. 8 Convocazione

1. Il Consiglio viene convocato in seduta ordinaria o d'urgenza dal Presidente che formula l'ordine dei giorni.
2. Il Consiglio è, altresì, convocato quando ne fanno richiesta un quinto dei consiglieri assegnati; in tal caso la riunione deve tenersi entro un termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. I richiedenti devono depositare le relative proposte di deliberare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. La convocazione dei consiglieri va disposta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo dei messi comunali o altri dipendenti comunali incaricati dagli Enti facenti parte dell'Unione, oppure a mezzo posta raccomandata R.R., Fax o telegramma.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data della seduta.
5. Nei casi d'urgenza, il termine di cui al comma 4 è ridotto a 24 ore.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione, nella Sede dell'Unione stessa, ed anche all'Albo Pretorio dei Comuni facenti parte dell'Unione.
7. Tutti gli atti relativi agli argomenti posti all'O.d.G. devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione entro il giorno di consegna degli avvisi di convocazione.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9 Validità delle sedute

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio medesimo. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervenga 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, senza computare il Presidente, fatta salva la diversa maggioranza richiesta per determinate materie di legge.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 10
Assenze dei Consiglieri

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, scritta o verbale, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione scritta inviata alla sede dell'Unione.
3. Delle giustificazioni si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione all'Assemblea, da parte del Presidente, all'inizio della seduta stessa.
4. I Consiglieri che non intervengano a 3 (tre) sedute consecutive dei lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo il Presidente, a seguito del verificarsi delle assenze, provvede, con comunicazione scritta diretta al Consigliere interessato, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza con eventuali documenti probatori, entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine, il Consiglio delibera, tenuto conto delle giustificazioni prodotte.
5. I Consiglieri possono presentare le giustificazioni fino al giorno in cui il Consiglio è chiamato a decidere la loro decadenza, pronunciata la quale nessun ulteriore giustificazione è ammissibile.

Art. 11
Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali, che siano stati depositati in tempo utile a disposizione dei Consiglieri, si danno per letti e vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo per introdurre rettifiche.

Art. 12
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 13
Adunanze segrete

1. Le adunanze nelle quali si proceda ad apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone sono tenute in forma segreta.
2. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata del Presidente e anche di un solo Consigliere, il Consiglio può deliberare senza discussione sulla prosecuzione in seduta segreta. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio, esclusa quella di cui al comma successivo, escano dall'aula. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta è presente in aula il Segretario, tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 14
Luogo dell'adunanza

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce di regola presso la Sede dell'Unione.
2. Il Presidente, in casi particolari, può disporre la riunione presso le Sedi ordinarie dei Consigli comunali degli Enti facenti parte dell'Unione.

Art. 15
Inviti ad adunanze consiliari "aperte"

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentita la Giunta, il Presidente può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni associati o di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali.
2. In tali adunanze non possono essere assunte deliberazioni.

Art. 16
Partecipazione degli Assessori - Invito di funzionari, consulenti, Revisore dei conti

1. L'avviso di convocazione di ogni seduta consiliare viene comunicato a cura della Segreteria, senza particolari formalità, agli Assessori dell'Unione. Questi ultimi hanno diritto di partecipare alle sedute con facoltà di intervenire nella discussione nonché di relazionare, su richiesta del Presidente, sulle proposte presentate, ma senza diritto di voto. Nel verbale si dà conto della presenza degli Assessori alla seduta.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari funzionari dell'Unione o il Revisore dei conti per rendere relazioni o informazioni.

3. Egualmente possono essere invitati consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire spiegazioni o chiarimenti.

Art. 17

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi.
2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente si ha la sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 18

Tumulto nell'aula

1. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi dichiara la sospensione della seduta ed abbandona il seggio, e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.
2. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla.

CAPO II

Ordine dei lavori

Art. 19

Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Quando ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere ammesso a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti. I Consiglieri, se intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti per ciascun argomento.

Art. 20
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno.

Art. 21
Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere attaccato nella propria condotta o reputazione o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista. Il Presidente decide se egli abbia il diritto di parlare.

Art. 22
Discussione

1. Il Presidente può sempre riportare sull'argomento i Consiglieri che se ne discostassero e chiamare all'ordine quelli che usassero nella discussione forme non convenienti. Se il richiamo ripetuto non ha effetto, il Presidente toglie la parola al Consigliere che non ha ottemperato all'invito. Contro tale provvedimento questi potrà richiamarsi all'Assemblea che delibererà senza discussione con voto segreto.
2. Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun consigliere può prendere la parola per più di due volte salvo il caso di mozione d'ordine o di fatto personale.
3. L'autore di una proposta ha sempre il diritto di parlare per ultimo. Il Consigliere che intenda presentare una proposta deve formularla per iscritto e deporla sul banco della Presidenza. L'autore di una proposta può ritirarla prima che si chiuda la discussione; può però essere fatta propria da un altro Consigliere.
4. La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti quelli che l'hanno chiesto.
5. Quando la discussione è dichiarata chiusa il Presidente risponde ai vari interventi. Quindi la parola può essere concessa solamente per semplici dichiarazioni di voto. Ciascuna di tali dichiarazioni non può essere superiore a 5 minuti.
6. Durante la votazione non può essere concessa la parola.

CAPO III

Operazioni di votazione

Art. 23

Sistemi di votazione

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi di votazione per appello nominale previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, o decisi di volta in volta dal Consiglio.
2. Per le sole deliberazioni concernenti persone e quelle adottate in seduta segreta è prescritto lo scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene altresì usata quando la Legge espressamente lo imponga.
3. La decisione di procedere a votazione a scrutinio segreto, su argomenti non riguardanti persone, viene presa su proposta del Presidente o di un Consigliere con votazione palese del Consiglio.
4. In caso di scrutinio segreto, il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati tra i Consiglieri in modo da garantire la rappresentanza degli eventuali gruppi consiliari di minoranza.
5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei Consiglieri scrutatori.
7. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.

Art. 24

Votazione palese e votazione segreta

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
2. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabilmente il collegio degli scrutatori.

Art. 25

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

2. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non è computato ai fini della determinazione dei votanti.
3. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

Art. 26 **Redazione del verbale d'adunanza**

1. Il verbale d'adunanza, redatto a cura del Segretario, dà conto in forma sintetica della seduta, riportando i motivi principali delle discussioni e integralmente la parte dispositiva.
2. Un Consigliere può richiedere la trascrizione integrale del suo intervento, che deve essere dettato al Segretario o consegnato in forma scritta.
3. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei Consiglieri intervenuti.

CAPO IV **Diritti e prerogative dei Consiglieri**

Art. 27 **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia esatta, ovvero se il Consiglio dell'Unione abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione su determinati oggetti.
2. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente in tal caso è tenuto a rispondere entro 30 giorni.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Presidente risponde nella prima seduta utile di Consiglio.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata.
6. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Presidente o dell'Assessore incaricato, per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali

ragioni. Se l'interrogazione è firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario e in caso di sua assenza a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

7. Se nessuno degli interroganti è presente alla lettura dell'interrogazione proposta, questa si intende decaduta e non potrà essere riproposta dai medesimi nell'Assemblea successiva.

Art. 28 Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti del Consiglio dell'Unione circa questioni che riguardano determinati aspetti della sua attività.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto in modo chiaro e conciso e dirette al Presidente. Questi ne dà lettura all'Assemblea in principio di seduta.
3. Il Presidente fissa la data per la discussione dell'interpellanza ai sensi di legge; ha però la facoltà di consentire la immediata discussione.
4. Nel giorno fissato per la discussione l'interpellante svolge la sua interpellanza alla quale risponde il Presidente o l'Assessore competente. L'interpellante replica per dichiarare se sia o meno soddisfatto. La durata di tale replica non può superare i cinque minuti. A nessun altro Consigliere è concesso interloquire.
5. Se l'interpellanza è firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario o in caso di sua assenza ad uno degli altri firmatari.
6. Il Consigliere non soddisfatto della risposta ad una sua interpellanza può trasformarla in mozione. Detta mozione dovrà essere proposta per iscritto al Presidente entro un termine di giorni due lavorativi.
7. Se nessuno degli interpellanti è presente alle discussioni della interpellanza proposta, questa si intende decaduta e non potrà essere riproposta dai medesimi nella successiva Assemblea.

Art. 29 Svolgimento interrogazioni e interpellanze

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione. Nessun Consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate da altri Consiglieri ed eventualmente iscritte nell'O.d.G.

Art. 30
Mozioni

1. La mozione consiste in una indicazione circa il modo di risolvere determinati problemi di competenza del Consiglio dell'Unione.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente ed essere firmata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati. L'eventuale frazione viene arrotondata all'unità superiore.
3. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze e mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti e poco rispettosi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Pubblicazione delle deliberazioni dell'Unione sul sito istituzionale

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione, entro due giorni dall'affissione all'Albo pretorio dell'Ente, sono altresì pubblicate sul sito *internet* dell'Ente medesimo.
2. La pubblicità di cui al precedente comma assolve una funzione esclusivamente informativa..

Art. 32

Efficacia e pubblicazione del regolamento

1. Il presente regolamento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dopo l'entrata in vigore il presente regolamento è altresì affisso all'Albo Pretorio dei Comuni facenti parte dell'Unione e trasmesso in copia ai componenti del Consiglio dell'Unione.

Art. 33

Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo statuto dell'Unione, si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.
2. Le norme di fonte primaria che, entrate in vigore successivamente all'adozione di tale regolamento, dettino una disciplina diversa da quella regolamentare e statutaria hanno portata prevalente rispetto a queste ultime.